

Città di Castelfidardo

STATUTO

Approvato con delibere consiliari n° 36 del 10.03.2000 (CO.RE.CO. prot. n° 1098 del 12.05.2000) n° 55 del 02.05.2000 (CO.RE.CO. prot. n° 143 del 12.05.2000) e n° 56 del 03.06.2004 (esecutiva dal 14.06.2004), n° 137 del 29/11/2004 (esecutiva dal 13/12/2004) n.50 del 14.06.2011 (esecutiva dal 30.06.2011) e n.80 del 29.09.2011 (esecutiva dal 13.10.2011).

INTRODUZIONE STORICA

La collina su cui oggi sorge Castelfidardo era sicuramente abitata già prima che i romani conquistassero, tra il III° ed il II° secolo a.C. tutte le Marche. Alcune tombe Picene rinvenute nella zona delle Fornaci risalgono con certezza al V° -IV° secolo a C. Altrettanto sicura è la presenza dell'uomo in età romana: tracce della centuriazione realizzata nella media e bassa Valle del Musone sono state individuate da tempo, mentre scavi più recenti hanno permesso di riportare alla luce in Contrada Quercia Bella un insediamento rustico romano che, almeno a giudicare dai reperti rinvenuti, gravitava verso i centri della costa.

Dopo le invasioni barbariche, passata sotto il controllo longobardo, tutta la collina fidardense risulta ricoperta da un ampio manto boschivo, come dimostra appunto il toponimo "Valdum de Fico", ricordato nel codice Bavaro, un registro che permette di conoscere i beni immobili di proprietà della camera arcivescovile di Ravenna nell'area umbro-marchigiana.

E' non lontano dal Valdum de Fico che sorse, poco dopo il Mille, un Castello dapprima indicato come Castrum Giccardi e poi Castrum Ficardi. E' molto probabile perciò che il Castello sia stato così chiamato perché sorto nel territorio denominato de Fico. Il nome di Castrum Ficardi lo mantenne fino a metà del secolo XVI°, dopo il quale si chiamò costantemente Castelfidardo.

La funzione strategica e militare della Città, situata sulla linea di confine dei territori di Ancona, Osimo e Recanati, renderà particolarmente aspra la lotta per la libertà comunale, la definitiva autonomia dalla città di Osimo, la difesa dalle continue incursioni. La città fin dall'alto Medioevo (dotata di propria autonomia già dal 1196), è divisa nei "terzieri" del Cassero, del Varugliano e di Montebello. La divisione dei terzieri doveva essere non solo di carattere politico, cioè per consentire l'elezione dei rappresentanti del popolo del consiglio, ma aveva anche una funzione religiosa, in quanto ad ogni terziere corrispondeva una parrocchia, nonché militare per prevenire incursioni esterne e sommosse interne. Ora ghibellina ora guelfa, deve difendere la propria indipendenza dall'Imperatore, dalla Chiesa e soprattutto dai centri vicini che ambiscono al suo dominio. Le periodiche carestie e le epidemie che le accompagnano, bloccano lo sviluppo di Castelfidardo fin dai primi decenni del cinquecento. Alla metà di questo secolo può essere fatta risalire l'inizio di una nuova fase nella vita cittadina, caratterizzata da un'evidente ripresa economica e da un lento, ma ininterrotto incremento demografico. All'interno di questa fase si verifica un risveglio culturale che si esprime con la pubblicazione degli "Statuti Comunali" (1588) e con l'attività di pittori e letterati di notevole rilievo. Nella prima pagina degli Statuti fidardensi è indicato sotto il titolo, lo Stemma, rappresentato da un Castello a tre torri sovrastato da tre chiavi decussate, simbolo dell'appartenenza del Comune allo Stato della Chiesa. Questo risveglio culturale ha termine con i primi decenni del Seicento in coincidenza con una crisi demografica aggravata da alcune gravi epidemie. Non sono solo quest'ultime a provocare un indebolimento del peso politico

ed economico oltre che culturale di Castelfidardo in quanto un ruolo non indifferente in questa direzione viene ad assumere la Santa Casa che con intelligenti investimenti fondiari, con i doni ed i lasciti dei fedeli, portano il Santuario a controllare centinaia di ettari di terra.

A metà settecento, come nel resto delle Marche, anche a Castelfidardo si avvertono i primi segni di una ripresa economica che appare ancora più evidente negli ultimi decenni del secolo, quando l'incremento demografico, soprattutto nelle campagne, è notevole. Le migliorate condizioni economiche permettono a Castelfidardo ed in tutta la Regione, un rinnovamento urbano che non ha precedenti nella storia marchigiana. A consentire questo impulso sono gli ordini religiosi tra i quali si sta diffondendo un fermento innovativo e moderno notevole che trascinerà anche la nobiltà locale in quest'opera di rinnovamento. Vengono restaurati vecchi palazzi e rifatte nuove facciate, mentre aumentano gli interventi anche sugli edifici pubblici e religiosi: si dà inizio alla ricostruzione del Convento di San Francesco, alla ristrutturazione del Convento di S. Agostino, viene ristrutturato profondamente il Palazzo priorale e viene ampliata la Porta del Sole. Nell'ottocento si apre una nuova porta per permettere un migliore accesso entro l'abitato: Porta Marina, che appare un'anticipazione scenografica di quanto nuovo realizzato all'interno della cinta muraria. In questa profonda trasformazione svolge una funzione importante il nuovo teatro comunale che diviene il centro di aggregazione sociale a Castelfidardo quindi, diviene prospera e popolosa, il suo lustro poggia sulle tante chiese ricche di prebende, sulla fama di alcuni grandi uomini e sulla presenza di una nobiltà ricca ed illustre. Sono questi argomenti di grande interesse, che inducono la classe dirigente a richiedere nel 1828 a Papa Leone XII il titolo e rango di "Città". Tali argomenti non risultano però sufficienti per concedere a Castelfidardo questo privilegio.

Negli anni successivi il tessuto edilizio accresce il patrimonio civico grazie ad una serie di palazzi nobiliari rinnovati e di nuova borghesia in ascendenza.

In questo contesto urbano e territoriale che vede Castelfidardo svolgere un ruolo non secondario nelle Marche pontefice, si colloca la battaglia del 18 settembre 1860, considerata uno dei simboli più significativi dell'unità nazionale con la quale acquisirà meriti storici innegabili. Lo scontro tra l'esercito pontificio del generale Lamoricière e quello piemontese del generale Cialdini costituirà infatti la fine di decenni di cospirazioni e di repressioni per le Marche e per l'Umbria. Grazie a questo evento storico, genti, città e campagne entravano a far parte di una comunità più grande: quella dell'Italia che si stava unificando. Nel luogo che fu Teatro della Battaglia "la Battuta", sorge un Monumento - Sacrario eretto nel 1862, formato da uno spiazzo quadrato circondato da cipressi e sormontato da un obelisco con ai lati piramidi di pietra con su scolpiti i nomi dei caduti piemontesi. Il Sacrario sorge in mezzo ad una unità boschiva di 60 ettari in un comprensorio protetto di complessivi 200 ettari, denominato "Selva", che è la più importante sotto il profilo scientifico, ambientale e a paesaggistico della zona, tanto che la Regione Marche nel 1981 l'ha inclusa nell'elenco delle aree floristiche protette. A ricordo della "Battaglia" fu inaugurato nel 1912 il Monumento Nazionale delle Marche portato a compimento dallo scultore Vito Pardo. Il complesso monumentale, posto al centro di un silente parco di oltre cinque ettari fitto di ventimila pini e cipressi e percorso da viali, giardini, scalinate, ha singolari pregi di fattura, interessanti e suggestive figure (oltre trenta con alla testa il generale Cialdini che indica il luogo della battaglia). Sempre a testimonianza di questo storico avvenimento, l'Amministrazione Comunale nel 1986 ha voluto allestire in pieno centro storico, nel ristrutturato Palazzo Mordini, il Museo Risorgimentale che rappresenta la parte più concreta ed immediata della storica battaglia, proprio perché raccoglie tutti gli elementi tangibili capaci di ricostruire un'epoca ed un momento particolare. Il Museo raccoglie parecchio materiale costituito da reperti storici di indubbio valore, circa 130 pezzi donati da collezionisti privati o da altri musei stranieri.

Pochi anni dopo lo storico avvenimento a Castel Fidardo ebbe inizio una rilevante trasformazione ad opera dell'avvio di una attività manifatturiera: la fabbricazione degli organetti. In precedenza la comunità fidardense vantò una interessante produzione di tele di cotone con i maggiori protagonisti in Luigi, Gabriele e Giuseppe Moreschi.

E' importante sottolineare che in particolare a Paolo Soprani ed al fratello Settimio, si deve il primo impulso ad uno sviluppo capitalistico del settore degli armonici. Infatti, in un primo momento la

produzione prende avvio in una casa colonica e successivamente nel 1898 si trasferisce in città occupando grotte e scantinati. La manifattura diventa industria, avviando una razionalizzazione del ciclo produttivo con la costruzione della fabbrica di Paolo Soprani, avvenuta nei primi anni del '900 seguita dal fratello minore Settimio e da quella di Sante Crucianelli. Dalla prima bottega artigiana dei Soprani, fioriscono successivamente decine e decine di stabilimenti, alcuni di grandi dimensioni, altri più modesti, altri ancora a conduzione familiare. Tali imprese trasformarono Castelfidardo da paese a carattere preminentemente agricolo in cittadina industriale e dando l'esatta sensazione dell'amore dei suoi abitanti per la musica, sia pure "costruita" e spiega perché, in Italia e nel mondo, Castelfidardo è oggi conosciuta come "Centro Internazionale della Fisarmonica e degli Strumenti Musicali".

L'enorme sviluppo che ha avuto l'industria di questo strumento ha fatto sì che Castelfidardo divenisse un punto di riferimento preciso per tutto il mondo fisarmonicistico e proprio per questo motivo che l'Amministrazione Comunale ha realizzato ed inaugurato, precisamente il 9 maggio 1981 il " Museo Internazionale della Fisarmonica", unico al mondo nel suo genere, che rispecchia le tradizioni, la cultura ed il lavoro di Castelfidardo. Il Museo, che sta lentamente trasformandosi in un vero e proprio "Centro Studi" è stato allestito in ambienti seicenteschi del Palazzo Comunale. Tale realizzazione rappresenta un efficiente mezzo didattico perchè dalla semplice osservazione degli strumenti e dei pannelli fotografici è possibile seguire le sue fasi evolutive. La collezione è composta da oltre 150 esemplari, alcuni pezzi unici provenienti da 16 paesi ed è affiancata da una tipica "bottega artigiana".

Nel maggio 1988, Castelfidardo ottiene il merito e tanto atteso titolo di "Città". Questo prestigioso riconoscimento è sicuramente il risultato di una vicenda plurisecolare che ha visto Castelfidardo svolgere un ruolo preminente nelle marche pontificie, divenire con la battaglia del 18 settembre 1860 uno dei simboli più significativi dell'unità nazionale ed acquisire meriti storici innegabili nello sviluppo economico dell'Italia post-unitaria.

Poiché, però quest'ultima motivazione è sicuramente la più rilevante, non è fuoriluogo affermare che il titolo di Città oggi concesso a Castelfidardo è soprattutto il giusto riconoscimento dell'operosità della sua gente. Esattamente un anno dopo, un altro prestigioso riconoscimento gratifica l'operosità dei fidardensi in quanto le Poste Italiane emettono un francobollo della serie tematica "Il lavoro italiano" dedicato all'industria della fisarmonica.

*Muscio dexeter habet Castris nova tecta Ficardi Frugibus et Ceceri vitibus aptus ager.
Subdidit haec Clero Franciscus tecta Ficardi, militiae patriae dum gerit ipse vicem.
Nuper in haec Venetae tecta irruere phalanges: Omnibus abrasis diripuerunt domos.
Hic tibi si qua dabit vigilans jentacula pistor, dixeris hybleas mittere munus apes.*

Da Francesco De Laudibus Piceni, Libro II, Macerata 1575

“La riva destra del Musone lambisce le nuove abitazioni del Castello di Ficardo, terra adatta alle messi e alle viti di Cerere. Francesco sottopose al Clero queste abitazioni di Ficardo, meglio egli stesso è a capo della milizia patria. Di nuovo contro queste abitazioni irruerono le milizie venete e distrussero e rasero al suolo tutte le case. Qui se il fornaio instancabile ti darà qualche pane dolce potresti dire le api iblee ti mandano un dono.”

TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Autonomia del Comune

1. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dello Statuto e dalle Leggi. Esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
2. Rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico.
3. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché, autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica, il presente Statuto costituisce la fonte primaria dell'Ordinamento comunale.
5. Il Comune concorre, in modo autonomo, secondo il principio di sussidiarietà, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Il programma pluriennale di attività si realizza in sintonia con le linee programmatiche presentate al Consiglio, che costituiscono il principale atto di indirizzo politico amministrativo per quel periodo e fino all'approvazione del successivo.
6. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; favorisce la partecipazione ed attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale, l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, e l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.
7. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini;
 - b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale;
 - c) l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio;
 - d) la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;
 - e) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
 - f) l'esercizio secondo le forme previste dalla legge, con i Comuni vicini, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza ai fini di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
 - g) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

- h) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
 - i) la tutela della famiglia, degli adolescenti, degli anziani e dei portatori di handicap;
 - l) la pari opportunità tra uomo e donna, secondo il principio della uguaglianza nella diversità;
 - m) il superamento delle difficoltà di integrazione degli stranieri extracomunitari in regola con le leggi dello Stato
 - n) la garanzia del diritto allo studio e alla cultura;
 - o) il riconoscimento della funzione sociale, educativa, formativa e di progresso umano dello sport;
8. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficacia e l'efficienza degli uffici dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli gestionali.
9. In conformità al principio di cui al precedente comma 7, lett. 1, in tutti gli organi collegiali del Comune di Castelfidardo, degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti, ad eccezione del Consiglio Comunale deve essere garantita la partecipazione di soggetti appartenenti ad entrambi i sessi.

ART. 2

Sede, Territorio, Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha sede nel Capoluogo.
I suoi organi collegiali possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
2. Il territorio di Castelfidardo, a forma di triangolo e della superficie di ha 3.270, si estende a sud di Ancona, capoluogo di Provincia e di Regione e del promontorio del Monte Conero dalle cui alture è separato dal fiume Aspio. Ad est e sud-est confina con i Comuni di Camerano, Sirolo, Numana e, lungo il fiume Musone, con i territori di Portorecanati e Loreto. A Sud il confine rimane quasi completamente sulla sinistra del Musone, delimitando il territorio con quello di Recanati. A ponente, invece, attraverso strade secondarie e linee non ben definite sul terreno, confina con Osimo.
3. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Castelfidardo. Lo Stemma del Comune è come descritto nei bozzetti allegati. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 3

Cittadini volontari per il Gonfalone

E' costituito un gruppo di cittadini volontari da adibire gratuitamente al servizio di Gonfalone della città. I cittadini che hanno compiuto 18 anni di età, potranno essere iscritti in un albo speciale denominato "Albo del servizio di Gonfalone". I suddetti cittadini, in numero di tre per sessione, saranno chiamati vicendevolmente, uno a portare a braccio il Gonfalone, due ai lati con funzioni di scorta. Il servizio sarà disciplinato con apposito regolamento.

ART. 4 Funzioni

1. Al Comune fanno capo tutte le funzioni amministrative che riguardano la sua popolazione ed il suo territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, della sanità, dell'assetto, della salvaguardia e della utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.
2. L'attività amministrativa del Comune persegue ed attua i fini determinati dalle leggi e dal presente Statuto ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.
3. Il Comune per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. Il Comune di Castelfidardo riconosce e privilegia forme di concreta collaborazione amministrativa con i Comuni limitrofi, promuovendo opportune iniziative che accrescano i rapporti istituzionali e civili tra le varie comunità locali che abbiano particolari affinità di carattere storico, socio-politico, economico e culturale.
5. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitogli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge inoltre, le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 5 Servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidategli dalla legge, secondo i rapporti finanziari e le risorse dalla legge stessa rispettivamente regolate ed assicurate.
2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 6

Organi Istituzionali

1. Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 7

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese, sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'Istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale (secondo le modalità e i termini stabiliti dagli appositi regolamenti).
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal Vice Segretario o, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere anziano.
4. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati rispettivamente dal Presidente o dal Sindaco e dal Segretario.
5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio comunale che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione parte del Responsabile di Ragioneria in ordine contabile.

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8
Elezioni e durata in carica

1. L'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Le funzioni di controllo continuano ad esercitarsi attraverso i consiglieri.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
5. La presentazione delle liste deve essere accompagnata da una dichiarazione preventiva circa le spese necessarie per lo svolgimento della campagna elettorale. Entro 15 giorni dal termine della campagna elettorale dovrà essere presentato il rendiconto delle spese da pubblicarsi all'Albo Pretorio.

ART. 9
Consiglieri comunali

1. Lo Stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dal Comune nonché dalle loro aziende, consorzi, istituzioni ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, con obbligo del segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio. Essi hanno altresì diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti, nelle forme previste dal regolamento, che dovrà prevedere norme che non ne ostacolino l'esercizio. La risposta alla interrogazione o alla interpellanza è obbligatoria. Il Sindaco può delegare per le risposte uno o più assessori.
4. Qualora il diritto di iniziativa si eserciti sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere, con l'ausilio dell'apparato burocratico, è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, previa acquisizione dei pareri di cui all'art. 7, comma 5° del presente statuto.

5. I consiglieri possono infine richiedere con le modalità, i termini e i limiti previsti dall'art. 127 del D. L.vo 18.08.2000 n° 267, la sottoposizione di deliberazioni della Giunta o del Consiglio al controllo di legittimità.

ART. 10 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio e ne danno comunicazione al Presidente ed al Segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del Presidente del Gruppo, qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Presidenti nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. Il Regolamento del Consiglio disciplina l'attività, il funzionamento e l'organizzazione dei gruppi consiliari e le attribuzioni della conferenza dei capi gruppo.
3. Ai gruppi consiliari sono comunque assicurati idonei spazi e supporti tecnico amministrativi, nei modi e termini da stabilirsi dal regolamento, le cui norme dovranno tener conto delle disponibilità del Comune e dovranno essere tali da favorire l'attività dei singoli gruppi.

ART. 11 Competenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale conforma la propria azione, ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità'. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale, e rappresentando l'intera comunità, delibera le linee programmatiche ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
5. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali attribuiti al Consiglio comunale, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte dalla Giunta alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi.

ART. 12 Funzioni di indirizzo e di controllo

1. Le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale costituiscono la base per l'azione di controllo politico del Consiglio Comunale.
2. Le ulteriori funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esplicate dal Consiglio:

- a) nel decidere sulle proposte di atti regolamentari o amministrativi sottoposti dalla Giunta alla deliberazione assembleare nelle materie e sulle questioni riservate alla competenza consiliare;
- b) nell'adottare atti di natura programmatica, tra cui il bilancio di previsione annuale e pluriennale nonché la relazione previsionale e programmatica;
- c) nel votare la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta;
- d) nel definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e nel provvedere alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge. Detti indirizzi valgono limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'Organo consiliare;
- e) nel valutare le risposte degli organi di governo alle interrogazioni ed interpellanze, nonché nel dibattere e votare le mozioni presentate dai consiglieri;
- f) nel dibattere le questioni poste all'ordine del giorno di sedute convocate su richiesta del quinto dei consiglieri e nel votare gli atti conseguenti;
- g) nel valutare e dibattere la relazione con la quale la Giunta riferisce annualmente sulla propria attività;
- h) nell'approvare il conto consuntivo;
- i) nell'esprimere pareri su questioni di interesse generale che il Sindaco o la Giunta intendano sottoporre al suo esame;

ART. 13

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale, deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Il Consiglio comunale neo eletto prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Presidente del Consiglio.
3. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della Giunta.
4. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, comma 4° del Testo Unico delle Leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16.05.70 n° 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, legge 25.3.1993 n° 81.
5. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al precedente comma, occupa il posto immediatamente successivo.

ART. 14

Linee programmatiche di mandato

1. Entro 60 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate al Consiglio da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni o/e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio. Con cadenza annuale, in sede di esame del rendiconto annuale, il Consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.
3. Le linee programmatiche possono essere integrate o modificate nel corso del mandato sulla base di esigenze e problematiche sopravvenute.
4. Al termine del mandato, il Sindaco nell'ultima seduta utile del Consiglio comunale sottopone all'approvazione del Consiglio il documento di rendicontazione delle linee programmatiche indicando il grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 15

Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, subito dopo aver provveduto alla convalida, elegge nel suo seno a scrutinio segreto, il Presidente. A tale elezione si provvede a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio comunale. Qualora dopo due votazioni, che dovranno svolgersi consecutivamente, tale maggioranza non dovesse essere raggiunta si procederà nella stessa seduta al ballottaggio tra i due candidati più votati nel secondo scrutinio. Risulterà eletto colui che avrà ottenuto la maggioranza relativa ed in caso di parità il più anziano di età.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza del Consiglio Comunale di cui effettua la convocazione;
 - convoca il Consiglio comunale entro 48 ore dalla richiesta da parte del Sindaco;
 - sentito il Sindaco, compila l'ordine del giorno e fissa la data della seduta. A tale riguardo dà priorità agli atti dovuti ed agli adempimenti previsti dalle leggi. Assicura in ogni caso l'iscrizione all'o.d.g. delle proposte preventivamente comunicategli dal Sindaco;
 - cura la spedizione degli avvisi di convocazione;
 - cura la pubblicazione delle riunioni consiliari;
 - cura la proclamazione delle volontà del Consiglio;
 - esercita i poteri di Polizia per il regolare svolgimento delle sedute;
 - convoca e presiede la conferenza dei Capi Gruppo; assicura il coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari;
 - dirime, sentita la conferenza dei Capi Gruppo ed il Segretario Comunale le controversie interpretative in merito alla applicazione del regolamento del Consiglio comunale;
 - cura l'informazione sull'attività del Consiglio;
 - assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
2. Il Presidente può essere revocato a seguito di richiesta motivata depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta da non meno di un terzo dei componenti il Consiglio. La mozione deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
 3. In caso di assenza del Presidente le funzioni vengono svolte dal consigliere anziano di cui al comma 4 dell'art. 12. Al Presidente del Consiglio è assicurato idoneo spazio e supporti tecnico-organizzativi nei modi e termini da stabilirsi nel regolamento del Consiglio.

ART. 16
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il Consiglio comunale si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente del Consiglio in seduta ordinaria per l'adozione dei provvedimenti di competenza. In tali casi l'avviso di convocazione contenente l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, compreso il giorno stesso dell'adunanza.
4. Il Consiglio comunale si riunisce quando sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri comunali. I richiedenti devono allegare all'istanza il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere. In tal caso, la seduta del Consiglio deve essere convocata dal Presidente del Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza su richiesta del Sindaco, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato entro le 24 ore antecedenti la data stabilita per l'adunanza.
6. L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la seduta.

ART. 17
Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno, all'inizio del mandato amministrativo, garantendo comunque la presenza di tutti i gruppi. Il regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari determina i poteri delle Commissioni, le modalità della loro elezione e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, consentendo ad associazioni e singoli cittadini forme di audizione. Tali Commissioni possono essere costituite anche con fini di studio su materie che interessino la comunità locale.
2. Il Consiglio può avvalersi, altresì, costituendole di volta in volta, di Commissioni speciali di controllo e/o garanzia. La Presidenza della Commissione di controllo e di garanzia è attribuita ad un rappresentante della minoranza consiliare. Tali Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali con criterio proporzionale, da un numero minimo di cinque ad un numero massimo di sette.
3. Le sedute delle Commissioni di cui ai precedenti commi, sono pubbliche. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale.

4. I regolamenti comunali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.
5. Qualora il Consiglio Comunale debba procedere alla adozione di provvedimenti riguardanti la nomina di rappresentanti della minoranza consigliere, la votazione viene effettuata a scrutinio segreto separato cui partecipano solamente i consiglieri di minoranza. Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
6. Nel caso di seconda convocazione, l'adunanza che fa seguito ad altra dichiarata deserta per mancanza di numero legale e che deve aver luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima, le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervengano all'adunanza almeno sei consiglieri.
7. I consiglieri che non intervengono a tre riunioni consecutive del Consiglio comunale senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza ingiustificata maturata da parte del consigliere, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge n° 241 del 07.08.90, ad informarlo dell'avvio del procedimento amministrativo. Il Presidente informa il Consiglio dell'avvio del procedimento. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta.
8. Di ogni seduta del Consiglio comunale è redatto verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento. La verbalizzazione degli atti del Consiglio comunale è curata dal Segretario comunale. Il verbale del Consiglio comunale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario comunale, il quale ne cura le pubblicazioni all'Albo Pretorio.
9. E' istituito l'Albo delle presenze dei consiglieri comunali che sarà pubblicato ed esposto. La determinazione delle presenze, ai soli fini di cui al comma precedente, è effettuata in rapporto alla partecipazione alla trattazione degli atti deliberativi della seduta, secondo le norme fissate dal regolamento.
10. Le sedute del Consiglio comunale sono di regola pubbliche salve le eccezioni previste dal regolamento.

ART.18

Consigliere incaricato

1. Al singolo consigliere può essere attribuito dal Sindaco l'incarico di svolgere attività di istruzione e/o di studio di determinate problematiche o progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione;
2. Il Consigliere incaricato ha diritto di ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione delle strutture comunali;
3. Il Consigliere incaricato può essere invitato alle riunioni di Giunta Comunale nelle quali si discutono i temi attinenti all'incarico ricevuto. In tal caso egli partecipa alla discussione senza diritto di voto.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo non costituiscono in ogni caso deleghe di competenze e non attribuiscono poteri con formale rilevanza esterna.

1.

CAPO II GIUNTA COMUNALE

ART. 19

Competenza della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune, opera attraverso deliberazioni collegiali ed impronta la propria attività ai principi della legalità, trasparenza ed efficienza.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' altresì, di competenza della Giunta, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, l'approvazione del piano economico di gestione, i progetti, i programmi esecutivi.

ART. 20

Composizione della Giunta Comunale

1. I Componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta, entro il limite massimo previsto al successivo comma 2.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di cinque assessori.
3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.
4. Possono essere nominati Assessori coloro che sono in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
5. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado fra loro e con il Sindaco.
6. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, le cause di cessazione dalla carica, lo status del Sindaco e degli Assessori sono disciplinate dalla legge.
7. I requisiti per la nomina ad Assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta.

ART. 21

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, nonché agli Assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 22

Funzionamento della Giunta Comunale

1. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutti gli atti di competenza della Giunta sono adottati nel rispetto della collegialità e in nessun caso da singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco avviene nel rispetto di tale principio.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza particolari formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei componenti.
3. La Giunta delibera a maggioranza dei voti. Le sue riunioni non sono pubbliche, salvo deliberazione della Giunta stessa.
4. La Giunta comunale può provvedere, con propria deliberazione, a regolamentare le modalità di convocazione la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
5. Il Segretario comunale partecipa alle sedute della Giunta, redige i verbali che dovranno essere sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario e ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio.

ART. 23

Revoca, dimissioni e cessazione degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio. L'atto di revoca deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
2. Le dimissioni o la cessazione dalla carica di Assessore sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta.

CAPO III IL SINDACO

ART. 24

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco, nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ART. 25

Durata del mandato del Sindaco e del Consiglio Limitazione di mandati

1. Il Sindaco ed il Consiglio comunale durano in carica per il periodo previsto dalla legge.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ART. 26 Poteri del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici utilizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dell'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, nonché dal presente statuto e regolamenti comunali. Con provvedimento motivato può disporre la revoca.
7. Il Sindaco convoca la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n° 241.
8. Il Sindaco rappresenta il Comune nelle assemblee degli organismi preposti alla gestione associata di uno o più servizi. Può allo scopo nominare un proprio delegato dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Nella stessa forma può revocare la delega.
9. Il Sindaco nomina il Segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo per un tempo corrispondente alla durata del mandato. Con provvedimento motivato può disporre la revoca.
10. Il Sindaco sottoscrive in rappresentanza del Comune le convenzioni con altri Comuni e Province per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi di cui all'art. 30 e 31 del D. Lgs.

18.08.2000, n° 267, nonché gli atti finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e simili.

11. Il Sindaco rappresenta il Comune di Castelfidardo in giudizio, sia come attore che come convenuto, sottoscrivendo il necessario mandato; la Giunta Comunale formula indirizzo di natura generale, con riferimento alle singole vertenze e nomina il legale di fiducia.
12. Il Sindaco promuove la conclusione degli accordi di programma sottoscrivendoli, e svolge gli altri compiti connessi.
13. Il Sindaco nomina e revoca gli assessori, dandone motivata comunicazione in Consiglio nella prima seduta utile.
14. Il Sindaco riceve le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
15. Il Sindaco riceve le istanze, le petizioni e le proposte.
16. Il Sindaco vigila e sovrintende il servizio di Polizia Locale.
17. Il Sindaco impartisce direttive agli organi preposti alla gestione amministrativa dell'Ente.
18. Il Sindaco esercita altresì le funzioni a lui demandate dalle leggi regionali.
19. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.
20. Nelle manifestazioni ufficiali, in caso di assenza o impedimento, il Sindaco può delegare l'uso della fascia tricolore nell'ordine: al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali.

ART. 27

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che

minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dell'articolo 14 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267: "Compiti del Comune per servizi di competenza statale", il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
5. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
6. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.
7. Il Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo adotta ordinanze di carattere ordinario in relazione alla competenza ad esso attribuita dalla legge per le funzioni ed i servizi di competenza statale.
8. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
9. Informa la popolazione su situazioni di pericolo causate da calamità naturali.

ART. 28 Vice Sindaco

1. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco il Vice Sindaco esercita temporaneamente le funzioni di capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.
2. In caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco le funzioni, vengono svolte dagli altri Assessori secondo l'ordine di anzianità (più anziano di età).

ART. 29 Dimissioni, Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta comunale rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 D. Lgs. vo 18 agosto 2000 n° 267.
3. L'impedimento permanente all'esercizio delle funzioni dovuto a causa di salute o ad altro motivo, viene accertato dal Consiglio comunale appositamente convocato su richiesta del Vice Sindaco o ad iniziativa di un terzo dei consiglieri o del Presidente del Consiglio o dello stesso Sindaco.
4. L'impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni dovuto a causa di salute viene accertato dalla Giunta. Qualora tale impedimento si protragga per più di 45 giorni o, pur se con minore durata, si presenti reiteratamente, si passa all'accertamento dell'impedimento permanente.
5. La dichiarazione di decadenza opera anche per ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale, opera anche per mancata e non giustificata partecipazione a n° 3 sedute consecutive del Consiglio comunale. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio comunale.
6. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio comunale con contestuale nomina di un Commissario.
7. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

ART. 30
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione al Presidente del Consiglio.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio.
5. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI

ART. 31
Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle vigenti leggi dello Stato.
3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale e contabile, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente. Detta assistenza non opera in caso di sentenza passata in giudicato in conseguenza di dolo o colpa grave. La responsabilità è personale e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

ART. 32
Obbligo di astensione

1. I componenti degli Organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli Enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interessi dei loro parenti o affini fino al quarto grado o del coniuge, o di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
3. Il presente articolo si applica anche al Segretario comunale. In tal caso il Consiglio o la Giunta, seduta stante, designa un consigliere o un assessore che svolga le funzioni di segretario limitatamente alle deliberazioni di cui al comma 1.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 33
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare, si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Comune al fine di favorire ed incentivare la partecipazione dei cittadini alla attività di promozione dello sviluppo civile, culturale, sociale ed economico della comunità,

all'esercizio delle relative funzioni e alla formazione ed attuazione dei propri programmi, promuove:

- a) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione di quartiere spontaneamente costituiti;
 - b) le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
 - c) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture e spazi idonei;
4. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di consulte o comitati per settore, per specifici problemi o situazioni locali.
5. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste nel presente titolo.

ART. 34

Rapporti con le associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione ed operando per garantire un continuo collegamento con gli organi comunali.
2. A tal fine la Giunta comunale, a istanza degli interessati, predispone un elenco delle associazioni che operano sul Territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere l'inserimento nell'elenco, è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il sostegno di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente il Comune:
 - a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
 - b) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi dal Comune stesso istituiti;
 - c) può affidare ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni. Nel caso di assegnazione di fondi, il rendiconto è approvato dalla Giunta;
 - d) favorisce la formazione di una consulta delle associazioni e dei comitati;
 - e) garantisce il ruolo del volontariato.

ART. 35
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con partiti politici e simili, contributi economici allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 36
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

ART. 37
Forme di consultazione popolare, istanze, petizioni, proposte

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso, la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno. Le forme di consultazione sono stabilite in apposito regolamento.
2. I cittadini, singoli o associati possono rivolgere al Comune, istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco comunica al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo Consiliari le petizioni e le proposte. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può far inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocato dopo la scadenza del suddetto termine di trenta giorni. Il Sindaco è tenuto a far inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine dei trenta giorni.
3. Le associazioni possono chiedere informazioni al Sindaco ed alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde ad esse nel termine di trenta giorni.

ART. 38
Referendum

1. Il Consiglio, prima di procedere alla approvazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare con il voto espresso di almeno due terzi dell'assemblea, l'indizione di referendum. Il referendum può essere richiesto, altresì, da almeno il venti per cento del corpo elettorale.
2. Sia la deliberazione consiliare che indice il referendum, sia la richiesta degli elettori devono indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca. Sulla ammissibilità del quesito referendario si pronuncerà il consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Il referendum può essere promosso su materie di esclusiva competenza del consiglio ad eccezione delle seguenti:
 - a) Statuto comunale;
 - b) Regolamento del Consiglio comunale;
 - c) Atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca;
 - d) Tributi e tariffe;
 - e) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - f) Regolamento edilizio.
4. Hanno diritto di partecipazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune nonché gli stranieri ivi residenti da almeno cinque anni e comunque in regola con le leggi dello Stato. Con deliberazione motivata sulla base di criteri di imparzialità ed obiettività, la consultazione può essere limitata ad una parte del corpo elettorale.
5. Il referendum non può coincidere con altre operazioni di voto. Sono salve le disposizioni di cui al successivo comma 10). La raccolta delle firme da parte dei promotori, nel caso di referendum ad iniziativa degli elettori, non può avere durata superiore a tre mesi.
6. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
7. La proposta assoggettata a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno il 50% più uno degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. In caso di referendum consultivo se l'esito è stato favorevole, il Sindaco propone al Consiglio entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente la deliberazione predetta. Qualora il consiglio ritenga di dover disattendere, in tutto o in parte le indicazioni del referendum, deve motivare esplicitamente il provvedimento.
9. In caso di referendum abrogativo il Consiglio comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, provvede alla presa d'atto degli stessi e conformemente a quanto disciplinato nell'apposito regolamento ad assumere decisioni in merito alla norma abrogata.

10. Non può tenersi più di una tornata referendaria nel corso di un anno, né possono essere nuovamente assoggettate a referendum, prima che siano trascorsi cinque anni, materie sulle quali il corpo elettorale si sia già pronunciato con referendum.

11. Lo svolgimento delle attività referendarie è disciplinato da apposito regolamento.

CAPO II PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 39 Intervento nel procedimento

1. Chiunque, titolare di una situazione giuridica soggettiva, che sia coinvolto in un procedimento amministrativo, ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. A tal fine l'Amministrazione rende pubblico il nome del Responsabile del procedimento, di colui che è tenuto ad adottare il provvedimento finale ed il termine entro cui le decisioni debbono essere adottate.
2. In caso di procedimento ad istanza di parte, l'istante può chiedere di essere sentito prima che l'Amministrazione si pronunci in merito. Ad ogni istanza deve comunque essere data risposta entro 30 giorni, fatti salvi termini diversi stabiliti da specifiche norme di legge.
3. Nel caso di procedimento d'ufficio il Responsabile deve darne comunicazione ai soggetti titolari di situazioni giuridiche soggettive che possono essere pregiudicati dall'adozione dell'atto, indicando il termine per la presentazione di istanze, memorie, proposte o documenti; entro tale termine, da determinarsi in sede di regolamento, i suddetti possono chiedere di essere sentiti.
4. Nei casi sopra indicati il contenuto finale dell'atto può risultare da un accordo tra il privato e la Giunta comunale, purché tale accordo garantisca il pubblico interesse e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

ART. 40 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Il Comune al fine di concretizzare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Ente, delle Aziende ed Enti da esso comunque dipendenti, secondo le modalità e con le misure organizzative stabilite nel Regolamento.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti la esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.
3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso di formazione di

provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla amministrazione o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e nei limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio delle copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché gli eventuali diritti di ricerca e di visura.
6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione o da questa detenuti stabilmente.
7. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi, individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
8. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il comune assicura l'accesso alle strutture e ai servizi, a chiunque vi abbia interesse, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
9. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività ai principi tutti contenuti nel presente articolo.

ART. 41

Principi informatori dell'attività amministrativa

1. Ogni provvedimento amministrativo, con esclusione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, deve essere motivato.
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Ogni provvedimento amministrativo, sia che consegua obbligatoriamente ad una istanza sia che debba essere iniziato d'ufficio, deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
4. All'interessato deve essere comunicata la decisione adottata nonché indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

ART. 42

Pubblicazione ed esecutività di atti e documenti

1. Le ordinanze, i manifesti e gli atti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico, sono affissi all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche diverse disposizioni di legge.
2. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio o dalla Giunta comunale, sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

ART. 43

Forme particolari di pubblicazione

1. L'Amministrazione comunale provvede, con forme idonee, alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.
2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITÀ'

CAPO I FINANZA LOCALE

ART. 44

Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito della finanza pubblica, e ad essa coordinata, il Comune persegue l'autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Secondo le leggi vigenti, al Comune compete, altresì, una potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
3. Al Comune spettano, altresì, le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

ART. 45

Finanza locale

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti; altre entrate.

ART. 46
Finanziamento dei servizi

1. I trasferimenti erariali e le entrate fiscali, garantiscono il finanziamento dei servizi locali indispensabili e di quelli pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità.
2. E' fatta salva sia la possibilità che alcuni servizi vengano offerti gratuitamente a determinate categorie di cittadini, a condizione che il loro reddito personale lordo non superi il minimo vitale stabilito dal Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale del Bilancio di Previsione, sia l'erogazione gratuita di prestazioni assistenziali relative ai servizi sociali a favore di particolari categorie protette di cittadini che versino in stato di minorazione fisica e di bisogno, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
3. L'Amministrazione metterà in atto la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione, utili per conseguire le finalità di cui al comma precedente.

CAPO II
LA CONTABILITÀ COMUNALE

ART. 47
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Nei termini e secondo le modalità di legge il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, approva il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, veridicità, del pareggio economico-finanziario e pubblicità.
2. Il Bilancio di Previsione annuale è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale triennale. La redazione dei predetti atti è effettuata in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Il Bilancio di Previsione e gli altri documenti contabili di cui ai precedenti commi sono predisposti preventivamente dalla Giunta comunale. Essi formano oggetto di consultazione con gli organismi di partecipazione secondo le modalità, i tempi e per gli effetti stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte di quest'ultimo.

ART. 48
Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel Conto Consuntivo che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta comunale predispose il Conto Consuntivo ed allo stesso allega una relazione illustrativa nella quale esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione

consigliare del conto consuntivo, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Secondo le modalità di legge, il conto consuntivo è approvato dal Consiglio comunale in seduta pubblica.

ART. 49

Collegio dei Revisori del Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n° 267.
2. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, dal regolamento di contabilità e dalle leggi. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, con diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
5. Il Collegio esprime pareri sulla proposta di Bilancio di Previsione e relativi allegati e sulle variazioni di Bilancio.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ai sensi dell'art. 47, comma terzo, del presente Statuto.

ART. 50

Controlli interni

Il Comune di Castelfidardo, mediante regolamenti di organizzazione ed altri atti fondamentali o mediante esercizio convenzionato, con altri Enti, provvede al proprio interno a:

- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e contabile (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- b) verificare la puntuale realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa (controllo di gestione);
- c) valutare le prestazioni del personale con attribuzioni dirigenziali;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani e programmi in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (controllo strategico);

CAPO III
LA GESTIONE PATRIMONIALE

ART. 51
Gestione del patrimonio

1. Apposito ufficio comunale da individuarsi in sede di regolamento di organizzazione è responsabile della tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed al loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
2. Il Sindaco nomina il Responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili, il quale adotta, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Il Responsabile della gestione dei beni potrà attuare le procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate relative agli stessi. Per i beni mobili, la responsabilità è attribuita al consegnatario.
3. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato, in uso gratuito o parzialmente gratuito per giustificati motivi di interesse pubblico, previo motivato provvedimento da parte della Giunta comunale.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze dell'Ente.

ART. 52
Attività contrattuale

1. Il Comune per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione del dipendente incaricato di funzioni dirigenziali competente per materia e deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materie di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. Nella stipulazione dei contratti ad eccezione di quelli previsti dall'art. 26, comma 10, in rappresentanza del Comune interviene il Dirigente e/o Funzionario competente per materia.

ART. 53
Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Ferme restando le norme contenute nei precedenti articoli e per tutto quanto ivi non previsto, si fa rinvio ai regolamenti di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.

TITOLO V COLLABORAZIONE TRA ENTI E GESTIONE DEI SERVIZI

CAPO I LA COLLABORAZIONE TRA ENTI

ART. 54 Forme di collaborazione

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con la Comunità Economica Europea, con altri Enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di Consorzi ed Unione di Comuni, istituzione di strutture per le attività di comune interesse.

ART. 55 Convenzioni

1. Le convenzioni sono finalizzate allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi. Esse stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
2. Le Convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.
3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Regione, con la Provincia, con la Comunità Economica Europea e con tutti gli altri Enti ed Istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

ART. 56 Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, o per l'esercizio di funzioni, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e deve prevedere la trasmissione agli Enti aderenti, degli atti da individuare

dettagliatamente nella convenzione. Lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato.

ART. 57 Unione di Comuni

1. Al fine di esercitare congiuntamente più funzioni di competenza comunale, può essere costituita la "Unione di Comuni".
2. La Unione è un Ente Locale la cui attività è regolata dallo Statuto approvato unitamente all'atto costitutivo dal Consiglio comunale dei Comuni interessati con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
3. Il Presidente dell'Unione è scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e gli altri organi previsti dallo Statuto debbono essere formati da componenti delle Giunte e dei Consigli degli Enti associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. Alle unioni si applicano in quanto compatibili i principi previsti per l'Ordinamento di Comuni.

ART. 58 Accordi di programma

1. Per la definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze di soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977 n° 616, e, sempre che vi sia l'assenso del Comune, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata al Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

6. Per i progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto dai rappresentanti degli enti interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

CAPO II I SERVIZI PUBBLICI

ART. 59 Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune eroga e gestisce i servizi di cui al presente capo nelle forme previste dagli art.li 113 e 113 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una Istituzione o Azienda Speciale;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo azienda speciale per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4. La deliberazione del Consiglio Comunale che prevede il tipo di scelta di gestione del servizio deve essere motivata, in relazione sia al tipo di servizio assunto sia al modello di gestione che il Comune intende adottare per l'erogazione del servizio.
5. La scelta dei modelli di gestione dei servizi è di competenza del Consiglio comunale il quale esercita un'attività di vigilanza per assicurare la corretta erogazione del servizio stesso.

ART. 60
Azienda speciale

1. L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Lo Statuto delle Aziende Speciali deve essere coerente con lo Statuto Comunale ed osservarne gli Istituti e gli indirizzi.
3. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Gli amministratori della azienda debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere Comunale. La nomina e la revoca sono di competenza del Sindaco. I componenti il Consiglio di Amministrazione debbono essere scelti dal Sindaco tra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti o per particolare esperienza acquisita in attività di carattere imprenditoriale aventi attinenza o analogia con il servizio che sono chiamati ad amministrare. Il Presidente deve essere in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza documentati tramite apposito curriculum personale.
5. L'Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. L'ordinamento ed il funzionamento della azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti nell'ambito della legge.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo sullo svolgimento dei servizi.

ART. 61
Istituzione

1. Il Comune può provvedere alla gestione ed all'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza economica, mediante istituzioni aventi autonomia gestionale.
2. L' Ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale all'atto della costituzione.
3. Organi della Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
4. La nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, è effettuata dal Sindaco garantendo la rappresentanza delle minoranze.

5. Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato integralmente a seguito di nuove elezioni del Consiglio Comunale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei componenti.
6. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti con gli organi.
7. Il Direttore è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra i dirigenti del Comune oppure avvalendosi di un dirigente esterno. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.
8. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione dell'Istituzione ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa.

ART. 62

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a Società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. La società di capitali può essere costituita o partecipata, secondo le prescrizioni di legge:
 - a) per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del Comune con riferimento ai servizi pubblici locali a rilevanza economica;
 - b) per l'erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;
 - c) per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. Sono fatti salvi i poteri dell'assemblea straordinaria previsti dall'art. 2365 del codice civile.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle Società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della Società per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla Società medesima.

Art. 63

Associazioni e Fondazioni

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a Fondazioni o ad Associazioni, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione, quando sussistano

coincidenze tra gli scopi dei suddetti soggetti e l'attività istituzionale del Comune nonchè, per la gestione dei servizi culturali e del tempo libero.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto devono essere approvati dal Consiglio e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione; sono fatti salvi i poteri dell'assemblea degli associati ai sensi dell'art. 21, c. 2 del C.C.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione dai soggetti di cui al presente articolo.
5. Il Sindaco o suo delegato partecipa alle assemblee delle associazioni in rappresentanza dell'Ente.
6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle Associazioni o delle Fondazioni ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dai predetti soggetti

TITOLO VI ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I STRUTTURA OPERATIVA DEL COMUNE

ART. 64 Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) una organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;
 - b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia ed efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture, del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 65 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune nell'esercizio della propria autonomia normativa ed organizzativa provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché alla organizzazione e gestione del

personale, con il solo limite derivante dalle capacità di Bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuitigli.

2. Le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi sono stabilite con apposito regolamento.
3. L'organizzazione è improntata a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione ed a principi di professionalità e responsabilità. La struttura operativa nell'esercizio dell'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto, la tempestività e la rispondenza al pubblico interesse.
4. Essa si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, mentre ai dirigenti spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità, responsabilità, economicità, efficacia ed efficienza.
5. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture di staff intersettoriali.
6. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 66

Dipendenti comunali

1. I dipendenti comunali, distinti per categorie professionali e profili professionali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza, responsabilità e tempestività alle funzioni di competenza contribuendo fattivamente al raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Amministrazione Comunale. Egli è altresì responsabile verso il proprio superiore, il Direttore Generale, se nominato e l'Amministrazione comunale degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

ART. 67

Dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali

1. Alla funzione dirigenziale è connessa la direzione degli uffici e dei servizi del Comune secondo le disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento di organizzazione, in conformità al principio in base al quale sono attribuiti agli organi politici i poteri di indirizzo e di controllo ed all'apparato la gestione amministrativa.
2. L'incarico per l'esercizio delle funzioni dirigenziali viene conferito dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato secondo le modalità fissate dal regolamento di organizzazione e secondo criteri di competenza, professionalità, in rapporto agli obiettivi da raggiungere.
3. Essi rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici o servizi posti sotto la propria direzione, alla cui organizzazione provvedono in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Generale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
4. Nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta.
5. E' di competenza del Dirigente l'attività di Direzione, di consulenza, di propulsione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo. Spetta ad essi, l'emanazione in relazione alle proprie competenze, di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari, di atti, programmi e piani, comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e di tutti gli atti di ordinaria gestione del servizio. Tale esecuzione ha luogo nei casi in cui l'atto ha natura vincolata, oppure comporta una discrezionalità di carattere tecnico. Spettano inoltre tutte le competenze attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione nonché l'emanazione degli atti delegati dal Sindaco.

ART. 68

Provvedimenti dirigenziali

1. Gli incaricati di funzioni dirigenziali attraverso l'adozione di specifici provvedimenti per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi organizzano ed utilizzano le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati.
2. Il provvedimento dirigenziale va trasmesso agli uffici interessati per quanto di competenza, all'Ufficio Ragioneria quando abbia rilevanza contabile o quando comporti la emissione di ordinativi di incasso o mandati di pagamento. Esso, ha efficacia immediata ed investe la sola responsabilità del dirigente che lo ha emesso; qualora comporti impegno di spesa la sua esecutività è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del competente servizio.

ART. 69

Contratti a tempo determinato per dirigenti ed alte specializzazioni

1. La copertura dei posti di Responsabili di servizio o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può essere effettuata mediante contratto a tempo determinato di diritto

pubblico o di diritto privato, secondo modalità da determinarsi con il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. La Giunta comunale nelle forme , con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione o funzionari dell'area direttiva.
3. I suddetti contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco e sono risolti di diritto in caso di dissesto e nel caso in cui l'Ente venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D. Lgs. 30.12.92 n° 504 e successive modificazioni.
4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 70

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento di organizzazione può prevedere l'affidamento da parte del Sindaco di incarichi per le collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzione a termine.
2. L'incarico dovrà essere preceduto da una congrua pubblicizzazione. La durata dovrà essere sufficiente per il raggiungimento dell'obiettivo.

ART. 71

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D. Lgs. 504/92.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 72

Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, nei modi previsti dalla legge per la durata corrispondente a quella del proprio mandato.
2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Oltre a quelle previste per legge competono al Segretario le seguenti funzioni:
- a) presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti di qualifica apicale;
 - b) partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne interessanti, comunque, la vita amministrativa dell'Ente;
 - c) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio;
 - d) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco o a Presidente del Consiglio;
 - e) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
 - f) riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia, debitamente depositata al protocollo generale del Comune;
 - g) roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - h) risolve i conflitti di competenza fra i responsabili di settori;
 - i) predisporre i programmi di carattere organizzativo anche sulla base delle direttive ricevute dal Sindaco;
 - j) adotta i provvedimenti di mobilità intersettoriali nel rispetto delle norme regolamentari e contrattuali;
 - k) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dal Regolamento, o conferitagli dal Sindaco.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 73 Modificazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive, sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n° 267.
2. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto, comporta la riproduzione integrale del testo statutario aggiornato, al fine di consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile consultazione del testo vigente.

ART. 74
Pubblicità dello Statuto

1. Il presente Statuto, oltre ad essere pubblicato secondo le modalità contenute nell'art. 6, comma 5, del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n° 267 deve essere divulgato nell'ambito della comunità locale.

ART. 75
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Marche ed affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Lo Statuto già pubblicato al B.U.R. Marche n.57 in data 08.06.2000 e presso l'Albo Pretorio di questo Comune dal 08.06.2000 al 08.07.2000 è entrato in vigore il 9 luglio 2000. Il presente testo a seguito dell'ultima modifica apportata con deliberazione consiliare n.80 del 29.09.2011 pubblicata al B.U.R. Marche n.88 in data 20.10.2011 ed all'Albo Pretorio Informatico dal 20.10.2011 al 19.11.2011 è entrato in vigore il 20.11.2011.

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco-Maria Nocelli**